



DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO V : ANIMALI

Art. 36: Animali di affezione.

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 37: Custodia , tutela e pascolo degli animali.

1) Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia è fatto obbligo di rimuovere le loro deiezioni che abbiano sporcato le strade, i marciapiedi, i portici o altri spazi pubblici secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 6.

E' vietato a chiunque :

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla immediata pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

- 4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade..
- 5) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da €.25,00 a €.150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) La violazione di cui ai comma 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €.25,00 a €.150,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 38: Cani e gatti

- 1)E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti sul territorio comunale.
- 2)E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche o private aperte al pubblico.
- 3)I proprietari dei cani iscritti nel registro tenuto dai servizi veterinari dell'ASL, per i quali sia stato rilevato un rischio che richieda interventi terapeutici comportamentali, sono tenuti a conseguire un patentino, debbono stipulare una apposita assicurazione di responsabilità civile e applicare all'animale, quando si trovino in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.
- 4)I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 5)I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 6)E' vietato consentire che gli animali sporchino con deiezioni , i marciapiedi, le strade e ogni altro spazio pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento chiunque li abbia in custodia deve provvedere all'immediata pulizia del suolo e gli escrementi dovranno essere riposti negli appositi contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di attrezzatura (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
- 7)E' fatto divieto assoluto di condurre i cani nei giardini pubblici anche se l'animale è al guinzaglio o accompagnato, e lasciarli entrare negli spazi

erbosi sistemati ad aiuole (dell'osservanza di tale dispositivo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento addestrati);

8)I cani non possono essere detenuti in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di deambulazione tipici, nonché di detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico;

9)Gli animali devono essere tenuti in buone condizioni igienico- sanitarie ed i proprietari o detentori nonché gli incaricati della loro custodia devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

10) I proprietari o i detentori di cani che non siano già identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritto nell'anagrafe canina in conformità alla legge regionale vigente, devono provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita mediante l'applicazione di microchip.

I cani rinvenuti nel territorio comunale e non immediatamente riconducibili ad un proprietario verranno prelevati e ricoverati presso idonea struttura convenzionata. Le spese per la cattura e la custodia dell'animale saranno a carico del proprietario.

11)Per i comportamenti tenuti in violazione dei precedenti commi, fatto salvo l'obbligo a carico del trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi nel caso di imbrattamento del suolo pubblico, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fissata fra il minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art. 39: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €.25,00 a €.150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.